

Notaio dr. PAOLO LOVISETTI
dr. Gian Luigi Bonardi
Via della Posta, 10 - Tel. 02/553561
20123 MILANO

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repertorio n. 6667/3571

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantacinque, il giorno ventitre
del mese di ottobre

23.10.1985

In Milano Via della Posta n. 10.

Avanti a me dr. Paolo Loviseti notaio in Milano, iscrit-
to al Collegio notarile di Milano

sono comparsi i Signori:

AZZALI ERMANNO nato a Napoli il 9 settembre 1940, im-
piegato, domiciliato in Milano Via Morosini n. 26, codi-
ce fiscale: ZZL RNN 40P09 F839B;


VALSECCHI IRENE nata a Lecco il 20 giugno 1943, casa-
linga, domiciliata in Milano Piazza Bernini n. 6, codi-
ce fiscale: VLS RNI 43H60 E507S;

GUSSONI CARLA LUCIA nata a Milano il 21 agosto 1953,
medico, domiciliata in Milano Via San Michele del Carso
n. 32, codice fiscale: GSS CLL 53M61 F205V;

LAXIANI AURELIO nato a Milano il 14 ottobre 1947, im-
piegato, domiciliato in Milano Via Petrella n. 7, codice
fiscale: LMN RLA 47R14 F205K.

Detti comparenti, della identità personale dei quali io
notaio sono certo, previa concorde rinuncia con il mio
consenso alla assistenza dei testimoni

Registrato a
MILANO
il 31.10.1985
N. 21492 Serie H
Atti Pubblici
L. 50.200



stipulano e convengono quanto segue:

1) Fra i signori Azzali Ermanno, Valsecchi Irene, Gussoni Carla Lucia e Lamiani Aurelio è costituita una associazione denominata:

"CENA DELL'AMICIZIA"

2) L'associazione ha sede in Milano Via Villani n. 2, presso la Parrocchia "S. Pio X".

3) L'associazione ha durata illimitata.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1985.

4) L'associazione ha per scopo il recupero e la promozione umana dei gravi emarginati sociali ed anziani soli e indigenti, attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e di solidarietà.

5) L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica.

6) L'associazione è retta dallo Statuto, che, approvato all'unanimità, ha il seguente testo:

STATUTO

ART. 1°) E' costituita una associazione denominata:

"CENA DELL'AMICIZIA".

ART. 2°) L'Associazione ha sede in Milano Via Villani n. 2, presso la Parrocchia "S. PIO X".

ART. 3°) L'Associazione, che non ha scopi di lucro, è apartitica ed apolitica, si prefigge il recupero e la

promozione umana dei gravi emarginati sociali ed anziani soli e indigenti attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e di solidarietà, quali:

- organizzazione di una cena settimanale;
- organizzazione di un servizio di guardaroba settimanale;
- organizzazione e gestione di un centro di accoglienza e di ascolto diurno e notturno;
- assistenza domiciliare;
- organizzazione di attività lavorative, occasionali e continuative, sia per conto proprio che per conto terzi;
- ricerca di alloggio e di lavoro per i propri assistiti, ed organizzazione di comunità di lavoro e di alloggio per gli stessi, anche ricorrendo alla collaborazione di Enti Pubblici Territoriali preposti ai servizi Socio-Sanitari;
- altre attività riconoscibili in quelle sopradescritte.

ART. 4°) L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 3°), si serve delle seguenti fonti di finanziamento e dei seguenti mezzi:

- quote dei Soci (Fondatori - Ordinari - Sostenitori);
- offerte e donazioni di privati;
- contributi di Enti Pubblici o Privati;
- attività varie (raccolta e vendita di materiale di re-

4
cupero, pesca di beneficenza, banchi di vendita, lotterie);

- donazioni mobiliari od immobiliari;
- acquisto e vendita di mobili ed immobili;
- eventuali entrate per lavori eseguiti per conto terzi, quando per espressa volontà dei prestatori d'opera vengano acquisite tutte o in parte tra le entrate dell'Associazione.

ART. 5°) L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione e che continuano a prestare la loro attività nell'ambito dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che vengono ammesse successivamente alla costituzione, a seguito di loro domanda.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si limitano a dare il loro contributo finanziario senza partecipare all'attività dell'Associazione.

ART. 6°) Il Consiglio determina annualmente la quota minima di iscrizione per ciascuna categoria di Soci.

I Soci Fondatori e quelli Ordinari hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle loro rispettive quote.

E' escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso.



ART. 7°) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata di tre anni con possibilità di rielezione dei rispettivi membri.

Il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

ART. 8°) L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano 1/3 (un terzo) del numero totale dei Soci Fondatori e Ordinari.

ART. 9°) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera recapitata a ciascuno dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 10°) Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione della relazione del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione;

- l'approvazione del rendiconto del tesoriere nonché del preventivo spese per l'anno successivo;
- la designazione alla carica di Presidente, di Tesoriere, di Segretario;
- la nomina del Collegio dei Sindaci;
- le delibere attinenti all'attività dell'Associazione ad essa sottoposte dal Consiglio;
- le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 11°) Ogni Socio, Fondatore o Ordinario che sia, può partecipare al voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti in proprio o per delegamento il 50% (cinquanta per cento) dei Soci Fondatori e Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero di detti Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza qualificata, costituita dai 2/3 (due terzi) dei votanti, mentre per le nomine alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice.

ART. 12°) Per le modificazioni del presente statuto e per lo scioglimento della Associazione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

2
ART. 13°) Il Consiglio è composto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari che partecipano all'attività della Associazione.

Le riunioni sono convocate settimanalmente verbalmente o, nei casi di urgenza, con avviso contenente l'ordine del giorno e le materie da trattare, recapitato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a tutti i Soci Fondatori e Ordinari di cui sopra, e sono presiedute dal Presidente o da persona designata da quest'ultimo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri: il Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

ART. 14°) Al Consiglio sono affidate: la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione; la promozione e l'organizzazione delle attività sociali; la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 15°) Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Associazione con firma libera, e con facoltà di

nominare procuratori alle liti o ad negoziare.

ART. 16°) Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Presidente ed il Segretario, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti ad eseguire le deliberazioni validamente espresse dal Consiglio.

ART. 17°) Il Tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica della Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18°) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non Soci.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo contabile della Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

ART. 19°) L'Associazione, a cura del Tesoriere, redige il bilancio al 31 dicembre di ogni anno, dettagliando entrate ed uscite. Il bilancio di cui sopra, prima di essere sottoposto alla ratifica dell'assemblea dei Soci, deve essere vistato dal Collegio dei Sindaci, che garantirà sulla regolare tenuta della contabilità e sull'impiego e conservazione del patrimonio associativo.

Il bilancio deve comprendere lo stato patrimoniale ed il conto di gestione.

Nello stato patrimoniale affluiscono i beni mobili ed immobili dell'Associazione, che ne costituiscono il patrimonio.

Il conto di gestione comprende tutte le spese e le entrate dell'Associazione e deve possibilmente tendere al pareggio. L'eventuale avanzo di gestione va accantonato in apposito fondo che potrà essere utilizzato solo per gli scopi associativi, non di natura commerciale. L'eventuale perdita di gestione viene annotata al passivo per l'esercizio successivo.

ART. 20°) L'esercizio sociale ha durata annuale e precisamente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed il relativo bilancio va sottoposto a delibera assembleare entro quattro mesi dalla chiusura.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1985.

ART. 21°) L'Associazione, per le eventuali attività che fiscalmente sono assimilate a quelle di natura commerciale (art. 4 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, e art. 51 D.P.R. 29.9.1973 n. 597) è sin da ora autorizzata ad istituire presso il Registro Ditte della Camera di Commercio e presso gli Uffici Finanziari dello Stato una posizione così denominata:

"CENA DELL'AMICIZIA, Associazione non riconosciuta, nella persona del suo Presidente pro tempore".

Per le attività di cui sopra devono essere istituite

apposite voci nel bilancio di gestione.

Tutte le obbligazioni annesse e connesse alla posizione giuridica dell'Associazione sono assunte in nome e per conto dell'Associazione stessa dal Preseidente.

Le disposizioni di questo articolo valgono anche per eventuali procure speciali rilasciate a terzi dal Presidente per il raggiungimento degli scopi associativi e per gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 22°) Il Presidente è responsabile legale dell'Associazione per il periodo della sua durata in carica.

ART. 23°) L'Associazione "CENA DELL'AMICIZIA" ha durata illimitata.

ART. 24°) Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, in caso di scioglimento, deve essere devoluto a favore di una organizzazione privata o pubblica che abbia scopi analoghi a quelli dell'Associazione "CENA DELL'AMICIZIA".

ART. 25°) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le vigenti norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, concordemente approvandolo, meco lo firmano nei modi di legge.

Consta di tre fogli scritti a macchina da persona di

1. Il Consiglio Direttivo redige il conto di gestione al 31 dicembre di ogni anno, dettagliando entrate ed uscite, così come lo stato patrimoniale, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

2. I bilanci di cui sopra, prima di essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea dei soci, devono essere presentati trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea al Collegio dei Sindaci. Essi li visiteranno, garantendo così sulla regolare tenuta della contabilità e sull'impiego e conservazione del patrimonio associativo. Il Collegio Sindacale darà relazione all'assemblea delle operazioni di verifica effettuate e delle loro risultanze.

Art. 18°)


1. L'esercizio sociale ha durata annuale e precisamente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio va sottoposto a delibera assembleare entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 19°)

1. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione in caso di scioglimento deve essere devoluto a favore dell'organizzazione privata o pubblica, su indicazione dell'assemblea, che abbia scopi analoghi a quelli dell'Associazione "CENA DELL'AMICIZIA".

Art. 20°)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,



valgono le vigenti norme del Codice Civile in materia di
Associazioni private riconosciute e le disposizioni della Legge
11 agosto 1991, n. 266 con le sue eventuali modifiche ed
integrazioni.

F.to Ermanno Azzali

F.to Carlo Caffero notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale di n. 8 fogli, che rilasciò per
gli usi consentiti dalla legge.

Milano, il 18 APR. 2001

Carlo Caffero notaio

